

N. 00775/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02720/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2720 del 2004, proposto da:
Zafarana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Medina, con domicilio
eletto presso quest'ultimo in Bari, corso Vittorio Emanuele, 193;

contro

Comune di Noicattaro in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gagliardi La Gala, con
domicilio eletto presso quest'ultimo in Bari, via Abate Gimma, 94;
Regione Puglia;

per l'annullamento

- a) della deliberazione n. 31 del 24.3.1999, con la quale il Consiglio Comunale di Noicattaro ha adottato il P.R.G.;
- b) della delibera della G.R.P. n. 1316 del 2.8.2003;

- c) della delibera n. 13 dell'8.3.2004 emessa dal Consiglio Comunale di Noicattaro;
- d) della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1352 del 31.8.2004;
- e) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi comprese la relazione-parere resa dal Comitato Urbanistico Regionale ristretto nella seduta del 19.6.2003, e la deliberazione del C.C. di Noicattaro n. 8 del 2000 di deduzioni sulle osservazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Noicattaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2011 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Pasquale Medina e avv. Loredana Papa, quest'ultima su delega dell'avv. Franco Gagliardi La Gala;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la società Zafarana S.p.a. ha impugnato le delibere con le quali il Comune di Noicattaro e la Regione Puglia hanno adottato il piano regolatore generale di Noicattaro, rappresentando di essere proprietaria nel territorio del Comune di

alcuni suoli che, secondo il previgente Programma di Fabbricazione, ricadevano in "zona per verde attrezzato"; tale vincolo era decaduto a seguito dell'impugnazione proposta dal dante causa della ricorrente avverso il diniego di approvazione di un progetto di lottizzazione dallo stesso formulato; anche un successivo provvedimento di diniego per contrasto con gli indici volumetrici ritenuti vigenti nella zona veniva poi annullato dal TAR Puglia con sentenza 700/78; solo con delibera 71 del 27.5.79 veniva quindi approvato il piano di lottizzazione presentato dai danti causa della Zafarana, ma a seguito di variante adottata dal Comune veniva ripristinata la destinazione a verde attrezzato, nuovamente annullata dal TAR con sentenza 379/82; con il PRG adottato con la delibera n. 31 del 24.3.99 i suoli della ricorrente sono stati destinati in gran parte a "Parco di quartiere" e ricompresi in comparto di servizi CS4 per essere adibiti in parte a viabilità di PRG, in parte a zona di rispetto ambientale naturalistico – lama Giotta, in parte a zona di rispetto cimiteriale, in parte a zona di rispetto stradale e ferroviario.

A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:

1. violazione degli artt. 1, 3, 4 e 6 d.m. 1444/68, 42 Cost., 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, per travisamento e sviamento, per illogicità e contraddittorietà, in quanto gli standards posti dal d.m. 1444/68 costituiscono la soglia minima da rispettare ma l'eventuale previsione di una percentuale superiore a quella prevista dalla legge deve essere adeguatamente

motivata dall'amministrazione, a pena dell'illegittimità dell'atto adottato, come nel caso di specie, laddove l'amministrazione non aveva fornito alcuna motivazione in ordine al superamento della soglia minima prevista dalla normativa; infatti nel caso di specie gli standards erano stati parametrati su 32.363 abitanti mentre dai dati indicati nella relazione generale e nel rapporto di settore aggiornato al 1998 risultava che l'incremento abitativo al 2014 avrebbe raggiunto i 30.200 abitanti, di tal che gli standards erano sovradimensionati;

2. eccesso di potere per difetto di istruttoria, omesso apprezzamento dei presupposti ed erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, eccesso di potere per travisamento, sviamento ed ingiustizia manifesta, in quanto nella creazione del nuovo comparto CS4 il Comune si era basato sulla vecchia destinazione del programma di fabbricazione che però era stata annullata dal TAR;

3. violazione e falsa applicazione dell'art. 16 L.R. 56/80, del principio di tipicità degli atti amministrativi, del giusto procedimento, violazione dell'art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto di presupposto ed erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, nonché travisamento e sviamento, eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità, in quanto nel caso di specie la Giunta regionale aveva dato atto di aver introdotto alcune precisazioni e modifiche d'ufficio che però non erano state adottate, come richiesto dalla legge, per coordinare le scelte del PRG con quelle operate da altri piani territoriali o con le prescrizioni della L. 56/80;

4. violazione dell'art. 16 L.R. 56/80, eccesso di potere per travisamento del presupposto in quanto, non essendo le precisazioni e modifiche d'ufficio state adottate per coordinare le scelte del PRG con quelle operate da altri piani territoriali o con le prescrizioni della L. 56/80, la delibera del Consiglio Comunale che faceva proprie tali modifiche avrebbe dovuto essere ripubblicata ai sensi dell'art. 16 L. R. 56/80;

5. violazione degli artt. 9 e 11 L.R. 20/2001, falsa applicazione degli artt. 14, 15, 16 e 17 della L.R. 56/80, violazione e falsa applicazione dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposto.

Si costituiva il Comune di Noicattaro chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza 4211/2010 questo Tribunale disponeva l'acquisizione di documentazione dal Comune di Noicattaro.

All'udienza del 28.4.2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

Nelle note depositate all'udienza del 10.11.2010, infatti, lo stesso Comune di Noicattaro ha evidenziato di non avere eccezioni in rito da avanzare, né controdeduzioni in merito, non contestando il difetto di motivazione e la necessità per il Comune di ridisciplinare le aree in questione decurtando la percentuale di standards superiore a quella prevista dalla normativa in materia; risulta quindi pacifica la previsione di una percentuale eccessiva rispetto al numero di abitanti

previsto.

Il Comune dovrà quindi provvedere nuovamente alla disciplina delle aree in questione tenendo conto anche di tale limite, oltre a quelli già derivanti dai precedenti giudicati di annullamento ottenuti dalla ricorrente e dai suoi danti causa.

Il ricorso deve dunque essere accolto con riferimento al primo motivo di impugnazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati in parte qua.

L'accoglimento del ricorso con riferimento al primo vizio dedotto, di natura sostanziale, comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione;

condanna il Comune di Noicattaro alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 aprile

2011 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Paolo Amovilli, Referendario

Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

